

"ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L."

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L."

Art. 2. Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Soresina.

L'organo di amministrazione può istituire, spostare e/o sopprimere sedi secondarie filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero; l'organo di amministrazione può altresì trasferire la sede legale della società, purché nell'ambito del Comune di Soresina.

Art. 3. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle Imprese.

Art. 4. Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

L'assemblea dei soci potrà deliberare, con le maggioranze richieste per le modifiche dello statuto, la proroga per una o più volte della durata della società come stabilita al comma precedente.

Nel caso in cui l'assemblea dei soci dovesse deliberare una durata a tempo indeterminato della società, è fatta salva la facoltà dei soci di recedere dalla società decorso un semestre dalla data della delibera.

Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

Titolo II - Oggetto

Art. 5. Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'erogazione dei seguenti servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali soci:

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
 - servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura, depurazione reflui);
 - servizio di distribuzione gas metano;
 - servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione ed esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali, manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici comunali;- distribuzione dell'energia elettrica;
 - realizzazione e gestione calore e reti di teleriscaldamento;
- ed in generale di ogni altro servizio qualificato come "servizio pubblico locale" o "servizio di interesse generale" dalla legislazione vigente, nei limiti previsti dalla stessa.
- In funzione dello svolgimento delle attività di cui al punto a) che precede, la società può svolgere le seguenti attività:

b) acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di

beni mobili e immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione - abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a);

c) realizzazione e gestione di impianti elettrici ed illuminazione, di centrali termiche, di impianti di riscaldamento e climatizzazione, di impianti a gas e idrici, produzione e vendita di energia elettrica.

d) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

e) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inclusi impianti tecnici e opere di urbanizzazione, funzionali o destinate all'erogazione dei servizi, pubblici di cui alla lettera a) che precede;

f) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

g) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

h) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

j) realizzazione e gestione di servizi software e servizi di telecomunicazione;

il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette, nonché - per quanto concerne le attività di distribuzione del gas naturale e di produzione dell'energia elettrica - nel rispetto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nel settore dell'energia elettrica, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;

c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di set-

tore, ed in particolare di quanto disposto dal D.Lvo 16 marzo

1999, n. 79, dal D.Lvo 23 maggio 2000, n. 164, dal D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152, ed in generale dalle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali, nonché dalla disciplina sulle società partecipate dagli enti locali.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50, la società effettua oltre l'80% delle sue attività nello svolgimento di servizi e compiti affidati alla stessa dagli enti locali soci.

Tenuto conto del limite di cui sopra, la società potrà intraprendere altre operazioni, gestioni di servizi e attività, comunque rivolte alla collettività, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

La Società potrà, altresì, svolgere l'attività di prestazione di servizi energetici nei confronti degli enti locali soci e e, nei limiti predetti, di tutti i componenti ed i soggetti della catena di produzione e/o di utilizzo dell'energia, e l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'analisi dei consumi energetici dei propri clienti e/o di terzi e la presentazione e realizzazione di proposte per la loro razionalizzazione nonché di azioni mirate per l'abbattimento dei costi di compravendita e di utilizzo di combustibili e di energia elettrica;

- la valorizzazione economica degli interventi di efficienza energetica, anche mediante, a titolo esemplificativo, la gestione in modo efficiente degli impianti esistenti nonché la ricerca e la realizzazione di impianti a miglior efficienza;

- il finanziamento, direttamente e/o tramite terzi, anche mediante forme condivise di investimento e/o di risparmio, degli interventi di cui sopra nonché finanziamenti e/o investimenti afferenti interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione e/o azioni relative ad innovazioni tecnologiche che possano portare a risparmi di consumi di energia e/o di inquinamento atmosferico in genere, nonché progetti di revamping di impianti di produzione e/o di distribuzione di energia da qualsiasi fonte;

- la realizzazione di politiche analoghe per il contenimento dell'inquinamento ambientale con le medesime tipologie di approccio.

Nel rispetto della normativa di settore relativa alle società partecipate dagli enti locali, si specifica che:

a) la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate alla cui costituzione la società può partecipare o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsia-

si altra forma consentita dalle leggi vigenti;

b) la società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a procedure di gara, concorsi, appalti effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività;

c) la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale;

d) la società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario.

Titolo III - Capitale

Art. 6. Capitale

Il capitale sociale è di € 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi precisandosi che in tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società; si applicano in tutti i casi le disposizioni degli articoli 2464, 2465 e 2466 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, anche con sovrapprezzo.

Art. 7. Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea dei soci, può emettere titoli di debito nei limiti e con le modalità previste dall'assemblea in sede di deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2483, commi 1 e 3, cod. civ..

I titoli di debito emessi dalla società in esecuzione della delibera di cui al comma precedente possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Art. 7 bis. Versamenti e finanziamenti soci

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni sociali

Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della società dal Comune di Soresina in misura complessiva non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale. Le delibere di aumento del capitale sociale che, in qualunque modo, dovessero determinare il venir meno di tale limite, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479-ter, comma 3, ultimo cpv., cod. civ..

Parimenti saranno considerati invalidi, per contrarietà alla legge, tutti gli atti dispositivi, per qualsiasi causa e di qualsiasi natura, che facciano venire meno tale limite. La partecipazione diretta di capitali privati nella società non è ammessa, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati europei e che non comportino in ogni caso l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

La cessione, a qualunque titolo, delle partecipazioni sociali della società ad un soggetto diverso da un ente locale (comuni o unioni di comuni ai sensi del d. lgs. n. 267/2000), ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle quote a favore di un soggetto diverso da un ente locale, potrà avvenire unicamente se prevista dalla normativa suindicata e secondo le procedure ad evidenza pubbliche previste dalla normativa applicabile.

Qualora un socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo e nei limiti di cui sopra, una quota di partecipazione nella società ad un soggetto diverso da un ente locale, dovrà previamente offrirla in vendita agli altri enti locali soci, mediante comunicazione scritta avente data di ricezione certa all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che ne darà notizia agli altri enti locali soci; la comunicazione dovrà indicare, il nome dell'acquirente, il corrispettivo richiesto ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito, il valore attribuito alla partecipazione, nonché le condizioni ed i termini della cessione.

Gli enti locali soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare la partecipazione sociale offerta in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione,

del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.

Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestazione al prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità di cui all'art. 2437-ter cod. civ. su istanza di una delle parti.

Saranno considerati invalidi, per contrarietà alla legge ed allo Statuto sociale, tutti gli atti dispositivi, per qualsiasi causa e di qualsiasi natura, effettuati in violazione delle disposizioni del presente articolo.

In ogni caso, per le partecipazioni sociali detenute in violazione di quanto previsto nel presente articolo, in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale.

Tali partecipazioni sociali sono tuttavia computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci.

Per la cessione di partecipazioni a enti locali non è previsto alcun diritto di prelazione in capo agli enti soci.

Art. 9. Recesso

Hanno diritto di recedere i soci assenti o che abbiano manifestato voto contrario nelle deliberazioni di cui all'art. 2473 cod. civ..

Il diritto di recesso dalla società è disciplinato ed esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 2473 cod. civ.. Hanno inoltre diritto di recedere dalla società (i) i soci assenti o che abbiano manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti la modifica delle norme del presente statuto concernenti i limiti di trasferimento delle partecipazioni sociali di cui all'art. 8 che precede e (ii) i soci enti locali, nel momento in cui siano giunti a cessazione (senza rinnovo) tutti gli affidamenti da essi disposti nei confronti della società.

Titolo IV - Decisioni dei soci

Art. 10. - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale sottopongono alla loro decisione.

In ogni caso sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, secondo quanto previsto dal presente statuto;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore, secondo quanto previsto dal presente statuto;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di

partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le

obbligazioni della società partecipata;

f) la decisione di emettere titoli di debito;

g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;

h) il trasferimento della sede legale della società al di fuori dei limiti geografici previsti dall'art. 2 del presente statuto;

i) la decisione in ordine all'esclusione di un socio;

j) l'acquisto o vendita di azienda o di rami d'azienda;

k) le decisioni di indirizzo riguardanti l'esercizio dei servizi di interesse generale e in particolare:

- l'autorizzazione per attivazione di nuovi servizi previsti dallo statuto, dismissione di servizi esercitati;

- l'approvazione di schemi di contratti di servizio;

- l'approvazione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi;

- l'autorizzazione di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che comportino l'assunzione di obbligazioni di ammontare superiore al 51% del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato:

- l'autorizzazione alla costituzione di divisioni specifiche interne alla società per la gestione di singoli servizi.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole delle medesime maggioranze previste per le decisioni assembleari.

Art. 10 bis. - Assemblea dei soci

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dall'art. 10 del presente statuto, oppure quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, la decisione dei soci deve essere adottata mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo ad attestarne l'invio almeno otto giorni prima dell'adunanza e deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ. e può indicare, di volta in volta, se sia ammesso il voto per corrispondenza e per quali argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolger-

si nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso gli amministratori sono obbligati a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ..

Art. 11. Competenze dell'assemblea - quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 12. Assemblea totalitaria

L'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e/o votazione degli argomenti sui quali eccepisca di non essere sufficientemente informato.

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del presente statuto in materia di quorum deliberativi.

Art. 13. Norme per il computo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee

Ai fini del computo delle maggioranze richieste dalla legge e dal presente statuto per la costituzione delle assemblee e l'assunzione delle deliberazioni, si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente dell'assemblea quali titolari di almeno una quota avente diritto di voto.

Le partecipazioni sociali detenute in violazione delle disposizioni dell'art. 8 del presente statuto sono computate ai fini della determinazione del quorum costitutivo, ma non sono computate ai fini della determinazione delle maggioranze deliberative.

Art. 14. Diritto d'intervento in assemblea

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea e di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese al momento dell'assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un terzo, anche non socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.

L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e/o video), purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione e votazione:
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati.

E' inoltre consentito il voto in assemblea tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso si applica quanto disposto all'art. 16 del presente statuto.

I soci che non possono, per legge o per statuto, esercitare il diritto di voto hanno comunque diritto di essere convocati.

Art. 15. Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione della società, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione della stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; nei casi di legge le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Art. 16. Modalità di voto

Il voto in assemblea è palese, non è ammesso il voto segreto.

Il voto non riconducibile ad alcun socio è nullo.

Il voto per corrispondenza è ammesso per i soli soci che ne abbiano fatto richiesta scritta, da conservarsi negli atti sociali, ed è disciplinato come segue:

(a) nell'avviso di convocazione deve essere indicato se è ammesso il voto per corrispondenza e per quali argomenti all'ordine del giorno; in tal caso all'avviso di convocazione deve essere allegata una scheda di voto sulla quale devono essere riportati gli estremi dell'avviso di convocazione dell'assemblea ed il testo integrale della delibera da approvare o delle proposte di delibera da votarsi;

(b) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità necessarie per l'esercizio del diritto di intervento in assemblea ed abbiano fatto pervenire alla società la scheda di vo-

to di cui al punto (a), compilata in modo inequivoco e tale da manifestare con certezza il voto espresso dal socio, a pena di nullità del voto;

(c) il computo delle schede di voto per corrispondenza avverrà:

- al momento della costituzione dell'assemblea, per la verifica della sussistenza del quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione di voto, al fine del calcolo del quorum deliberativo;

(d) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto di voto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro socio.

Le schede dei voti espressi per corrispondenza, anche se nulle, sono conservate agli atti della società.

Titolo V - Amministrazione e controllo

Art. 17 Sistema di amministrazione

Nel rispetto dei vincoli di legge relativi all'amministrazione delle società a partecipazione pubblica, la società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

All'organo amministrativo compete in via esclusiva e funzionale la gestione della società nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 18. Organo di amministrazione: composizione, nomina e durata

Gli amministratori devono rispondere ai requisiti di legge relativi alla nomina di amministratori di società a partecipazione pubblica.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. o a cui la carica è inconfiribile ai sensi del D.Lvo 8 aprile 2013, n. 39.

Non possono essere altresì nominati amministratore unico o componenti del consiglio di amministrazione:

a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata - per come definita all'art. 1.1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)" - responsabili, direttamente o indirettamente nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale, dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale,

della vendita a clienti finali del gas naturale e delle attività gas estere ovvero della vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;

b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);

c) coloro che sono legati ad altre società dell'impresa verticalmente integrata - per come definita al suddetto art. 1.1 del TIUF - da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza;

d) coloro che detengono, direttamente o indirettamente, interessi economici nelle altre attività dell'impresa verticalmente integrata, per come definita dal suddetto TIUF, che possano comprometterne l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente, secondo le determinazioni, motivate ai sensi di legge, dell'assemblea all'atto della nomina.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia determinato dall'assemblea in misura inferiore al massimo statutariamente consentito, l'Assemblea potrà elevare tale numero sino al massimo, procedendo a nuove nomine in corso di mandato; gli Amministratori così nominati scadranno con quelli in carica al momento della loro nomina.

Fatta salva l'eventualità che la nomina dell'organo amministrativo avvenga all'unanimità di tutti i soci, l'assemblea dei soci elegge l'organo amministrativo con le seguenti modalità:

A. In caso di amministratore unico

- il socio Comune di Soresina propone a suo insindacabile gradimento una lista di (almeno due) candidati per la nomina dell'amministratore unico, i quali possano rappresentare adeguatamente gli interessi di tutti i soci;

- la nomina dell'amministratore unico tra i candidati proposti compete ai soci diversi dal Comune di Soresina, che decidono a maggioranza.

B. In caso di consiglio di amministrazione

- ogni socio potrà presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di candidati superiore a quello degli Amministratori da eleggere;

- ciascun socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero di amministratori da eleggere;

- risulteranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione, in numero corrispondente alla composizione dello stesso predeterminata dall'Assemblea, i candidati che avranno ottenuto il numero di preferenze che rappresentino la maggior quota del capitale sociale;

- in ogni caso, almeno un consigliere di amministrazione sarà eletto (a maggioranza) da una delle liste proposte dagli enti

soci diversi dal Comune di Soresina.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare le previsioni applicabili in materia di parità di genere per le società a partecipazione pubblica.

La mancanza del quorum costitutivo determina l'impossibilità di svolgimento o di prosecuzione dell'assemblea.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea, prima di ogni votazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta un socio o un componente dell'organo di amministrazione o di controllo.

Art. 19. Organo amministrativo: compenso

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e le relative coperture assicurative, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Art. 20. Organo amministrativo: poteri e competenze

All'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, competono tutti i poteri per la gestione della società.

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega, e al Direttore generale, per le funzioni alle quali è preposto. L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In particolare, qualora la società eserciti una o più delle attività che, in base alla normativa vigente nel settore dell'energia elettrica e del gas, devono formare oggetto di separazione funzionale dalle altre attività, l'organo amministrativo può istituire uno o più gestori indipendenti delle attività soggette a separazione funzionale, delegando a tale gestore l'esercizio dei poteri e delle funzioni previste dalla normativa di settore.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- (a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- (b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- (c) l'alienazione dei beni immobili di proprietà della società;
- (d) la nomina o la designazione di rappresentanti della So-

cietà in seno agli organi amministrativi e di controllo di

Società o Enti al cui capitale la Società partecipa;

(e) la nomina di Amministratori delegati.

I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi con delibera del Consiglio di Amministrazione non sono computati ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

(a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis cod. civ.;

(b) l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all'Estero;

(c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio;

(d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, fatto salvo il diritto di recesso dei soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21. Consiglio di amministrazione: convocazione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dall'organo di controllo o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei destinatari, inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei destinatari inviati almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è, in ogni caso, validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri e l'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente o dal consigliere delegato più anziano, se nominati, ovvero infine dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del segretario.

Il voto degli amministratori non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante videoconferenza, previa verifica dell'effettiva identità del consigliere non

fisicamente presente e purché:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei Consiglieri oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione e votazione.

Art. 22. Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone poteri e remunerazione.

In particolare, qualora la società eserciti una o più delle attività che, in base alla normativa vigente nel settore dell'energia elettrica e del gas, devono formare oggetto di separazione funzionale dalle altre attività, il Consiglio può istituire uno o più gestori indipendenti delle attività soggette a separazione funzionale, delegando a tale gestore l'esercizio dei poteri e delle funzioni previste dalla normativa di settore.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto il presidente ed i consiglieri muniti di delega; in tal caso il consiglio, con la delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al Consiglio di Amministrazione compete in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, nonché il potere di revocare la delega, per qualsiasi causa ed in ogni momento.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa esercitata dalla società e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle società da essa controllate.

Non possono essere delegate le competenze di cui all'art. 2381, comma 4°, cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, specificandone i poteri.

Il Direttore generale resta in carica per il periodo indicato al momento della nomina e può essere rinominato.

Il Direttore generale potrà altresì partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva.

Art. 23 Sindaco e revisione legale dei conti

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

L'organo monocratico si compone di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

L'organo collegiale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, e di due supplenti.

La scelta della forma monocratica o collegiale dell'organo di controllo e, in quest'ultimo caso, del presidente del collegio sindacale, è effettuata dai soci in occasione della nomina dell'organo stesso.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, si procede alla sostituzione del sindaco cessato in conformità a quanto previsto dal presente articolo. I sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo più anziano per età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e, salvo la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ..

Degli adempimenti espletati dall'organo monocratico o delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro apposito.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 21 del presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 24. Revisore legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere delegato dall'assemblea ordinaria all'organo di controllo di cui all'articolo 23 del presente statuto; in tale ipotesi tutti i membri, effettivi e supplenti, dell'organo di controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il competente Ministero.

Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma che precede, il controllo legale dei conti sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il competente Ministero, designati dall'assemblea dei soci.

Il conferimento dell'incarico di revisore contabile è effettuato dall'assemblea ordinaria della società con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo VI - Bilancio

Art. 25. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

Art. 26. Riserva legale

Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5 per cento da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo verrà devoluto ai soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 27. Bilancio e utili - diritti particolari dei soci di natura economica

I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Al socio "Comune di Soresina" è attribuito in via esclusiva, quale diritto particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468, terzo comma, cod. civ., il diritto di percepire - per intero ed in via esclusiva - tutte le somme e/o gli importi derivanti dalle seguenti eventuali e future distribuzioni di:

- riserve di utili e di capitale (riserva legale, straordinaria, avanzo di fusione ed altre riserve di capitale) risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici);

- utili e/o riserve di utili derivanti dalle plusvalenze eventualmente realizzate sulle cessioni degli assets (immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie compreso le

partecipazioni sociali) risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici);
- residuo attivo di liquidazione per la quota riferita alle plusvalenze eventualmente realizzate in sede di liquidazione sulle cessioni e/dismissioni degli assets (immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie compreso le partecipazioni sociali) risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Art. 28. Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'organo amministrativo deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia. Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 29. Nomina dei liquidatori e poteri

La nomina dei liquidatori avverrà con i criteri previsti dal presente statuto, per quanto compatibili ed applicabili, per la nomina degli amministratori.

L'assemblea che nomina i liquidatori dovrà stabilirne i poteri in ossequio al disposto dell'art. 2487 cod. civ.

Titolo VIII - Controversie

Art. 30 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e/o i soci e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori tra di loro, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla proprietà e possesso di quote, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero sottratte comunque alla competenza arbitrale, è devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2°, cod. proc. civ., e salvo proroghe delle parti. Nel caso di pluralità di parti, la proroga potrà essere validamente concessa dalla maggioranza di esse.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e

la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; è fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini di legge e di statuto.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 del D.Lgs. 5/2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

Art. 31. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

FIRMATO: Ghirri Marco Nicola

Daniele Manera (sigillo).